



Bruxelles, 11.11.2019
COM(2019) 547 final

2019/0239 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

recante modifica della decisione 2007/884/CE che autorizza il Regno Unito a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 169 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

RELAZIONE

A norma dell'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (la "direttiva IVA"¹), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure speciali di deroga a detta direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'IVA o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

Con lettera protocollata dalla Commissione il 2 aprile 2019, il Regno Unito ha chiesto l'autorizzazione a continuare ad applicare una misura di deroga ai principi generali che disciplinano il diritto di detrarre l'IVA pagata a monte in relazione ad autoveicoli noleggiati o presi in leasing se non sono utilizzati esclusivamente a fini aziendali. Unitamente alla richiesta di proroga, il Regno Unito ha presentato una relazione comprendente una revisione della restrizione percentuale applicata al diritto di detrarre l'IVA relativa alle spese di noleggio o di leasing di autoveicoli non esclusivamente utilizzati a fini aziendali.

In conformità all'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA, la Commissione, con lettera del 29 aprile 2019, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dal Regno Unito. Con lettera del 2 maggio 2019, la Commissione ha comunicato al Regno Unito che disponeva di tutte le informazioni necessarie all'esame della richiesta.

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

Gli articoli 168 e 169 della direttiva IVA stabiliscono che il soggetto passivo ha diritto di detrarre l'IVA addebitata su acquisti effettuati a fini di sue operazioni soggette ad imposta. Contestualmente, l'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della stessa direttiva dispone che l'utilizzazione per uso privato di un bene destinato all'impresa è assimilata a prestazioni di servizi a titolo oneroso, qualora detto bene abbia dato diritto a una detrazione totale o parziale dell'IVA. Di conseguenza, il sistema garantisce che il consumo finale sia tassato qualora l'IVA sugli acquisti corrispondenti sia stata inizialmente dedotta.

Per quanto riguarda gli autoveicoli, risulta talvolta difficile e oneroso per il soggetto passivo identificare e registrare la distinzione tra uso aziendale e uso privato, e per l'amministrazione fiscale controllare tale distinzione nella pratica. La situazione non cambierebbe anche qualora il Regno Unito intendesse avvalersi della facoltà, prevista all'articolo 168 bis, paragrafo 2, della direttiva IVA, di limitare la detrazione sulle spese per gli autoveicoli aziendali alla parte di loro uso effettivo ai fini delle attività dell'impresa del soggetto passivo. Inoltre, considerato l'elevato numero di autoveicoli ad uso misto, l'evasione fiscale potrebbe assumere dimensioni considerevoli.

Al fine di semplificare la riscossione dell'IVA e di combattere l'evasione fiscale, il Regno Unito è stato autorizzato nel 1995² a limitare al 50 % il diritto dei soggetti che prendono un autoveicolo a noleggio o in leasing di detrarre l'imposta a monte sulle spese di noleggio o di leasing nei casi in cui l'autoveicolo non è utilizzato esclusivamente per fini aziendali. Tale

¹ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

² Decisione 95/252/CE del Consiglio, del 29 giugno 1995, che autorizza il Regno Unito ad applicare una misura di deroga agli articoli 6 e 17 della sesta direttiva IVA (77/388/CEE) in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari (GU L 159 dell'11.7.1995, pag. 19).

autorizzazione è stata rinnovata per l'ultima volta nel 2016 e scade il 31 dicembre 2019³. Al fine di evitare la doppia imposizione, il Regno Unito è anche autorizzato a non equiparare a prestazioni di servizi a titolo oneroso l'uso a fini privati di un autoveicolo aziendale preso a noleggio o in leasing da un soggetto passivo.

Grazie a questa deroga chi noleggia o prende autoveicoli in leasing non è più obbligato a tenere una registrazione dettagliata del chilometraggio effettuato a fini privati per ognuno di detti autoveicoli e a contabilizzarne l'uso privato ai fini dell'IVA. La facoltà prevista dall'articolo 168 bis, paragrafo 2, della direttiva IVA non prevede la detrazione parziale su base forfettaria e potrebbe applicarsi solo per l'IVA a monte su autoveicoli appartenenti agli attivi dell'impresa del soggetto passivo; pertanto, la deroga è una misura adeguata per conseguire la semplificazione ricercata.

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 2007/884/CE del Consiglio⁴, quale modificata, il Regno Unito ha presentato una relazione di applicazione della stessa, comprendente un riesame della restrizione percentuale applicata al diritto a detrazione dell'IVA che grava sulle spese di noleggio o di leasing di autoveicoli non utilizzati esclusivamente per scopi aziendali.

Di norma, le deroghe sono concesse per un periodo limitato in modo da poter valutare se la misura speciale è idonea ed efficace. La relazione presentata dal Regno Unito indica che la ripartizione del 50 % tra uso aziendale e uso privato (o qualsiasi altro uso non aziendale ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE) rispecchia ancora oggi globalmente il rapporto tra uso aziendale e uso privato degli autoveicoli presi a noleggio o in leasing da soggetti passivi nel Regno Unito. Una proroga della misura di deroga è pertanto appropriata.

Il Regno Unito ha chiesto l'autorizzazione a proseguire l'applicazione della deroga fino alla fine del periodo di attuazione previsto nell'accordo di recesso. Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE). Conformemente all'articolo 50, paragrafo 3, TUE, i trattati cessano di essere applicabili allo Stato che recede a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con lo Stato membro interessato, decida all'unanimità di prorogare tale termine. Il termine è stato prorogato tre volte, l'ultima con decisione (UE) 2019/1810 del Consiglio europeo⁵, che proroga il termine fino al 31 gennaio 2020.

³ Decisione 2007/884/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2007, che autorizza il Regno Unito a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 169 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 346 del 29.12.2007, pag. 21), prorogata dalla decisione di esecuzione 2011/37/UE del Consiglio, del 18 gennaio 2011, (GU L 19 del 22.1.2011, pag. 11) fino al 31 dicembre 2013, dalla decisione di esecuzione 2013/681/UE del Consiglio, del 15 novembre 2013, fino al 31 dicembre 2016 (GU L 316 del 27.11.2013, pag. 41) e dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/2265, del 6 dicembre 2016 (GU L 342 del 16.12.2016, pag. 28) fino al 31 dicembre 2019.

⁴ Decisione 2007/884/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2007, che autorizza il Regno Unito a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 169 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 346 del 29.12.2007, pag. 21).

⁵ Decisione (UE) 2019/1810 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, dell'29 ottobre 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 278I del 30.10.2019, pag. 1).

Con decisione (UE) 2019/274⁶, l'11 gennaio 2019 il Consiglio ha autorizzato la firma dell'accordo di recesso convenuto a livello dei negoziatori il 14 novembre 2018. L'Unione ha confermato di essere pronta a procedere rapidamente alla firma e conclusione dell'accordo di recesso nell'ipotesi che il parlamento del Regno Unito lo approvi. La parte quarta dell'accordo di recesso⁷ prevede un periodo di transizione che decorre dalla data di entrata in vigore dell'accordo, durante il quale il diritto dell'Unione continuerà ad applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito secondo le disposizioni ivi stabilite.

In ogni evenienza la presente decisione si applica solo finché al Regno Unito e nel Regno Unito si applica il diritto dell'Unione.

Pertanto, data l'incertezza in merito alla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso, si ritiene che la soluzione più appropriata sia quella di prevedere una clausola di temporaneità, che fissa la cessazione dell'efficacia dell'atto al 31 dicembre 2022. Il Regno Unito è invitato a presentare una nuova relazione entro il 1° aprile 2022 qualora intenda chiedere un'ulteriore proroga oltre il 31 dicembre 2022.

Tuttavia, in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea senza accordo o in caso di ratifica dell'accordo di recesso, la deroga dovrebbe cessare alla prima delle date seguenti: il 31 dicembre 2022, o la data del recesso dall'Unione senza accordo, o la data in cui si conclude il periodo di transizione previsto nell'accordo di recesso, in caso di ratifica di quest'ultimo.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Ad altri Stati membri sono state concesse deroghe analoghe relative al diritto a detrazione.

A norma dell'articolo 176 della direttiva IVA, il Consiglio stabilisce le spese che non danno diritto a detrazione dell'IVA. Fino a quel momento gli Stati membri sono autorizzati a mantenere tutte le esclusioni in vigore al 1° gennaio 1979. Esiste pertanto una serie di disposizioni di sospensione che limitano il diritto alla detrazione dell'IVA in relazione agli autoveicoli.

Nonostante le iniziative precedenti intese a stabilire norme sulle categorie di spesa che possono essere soggette a una limitazione del diritto a detrazione⁸, tale deroga è opportuna in attesa di un'armonizzazione di tali norme a livello dell'UE.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Articolo 395 della direttiva IVA.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Considerando la disposizione della direttiva IVA su cui si basa la proposta, il principio di sussidiarietà non si applica.

⁶ Decisione (UE) 2019/274 del Consiglio, dell'11 gennaio 2019, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 47 I del 19.2.2019, pag. 1).

⁷ Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU C 144 I del 25.4.2019, pag. 1).

⁸ COM (2004) 728 def. - Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto (GU C 24 del 29.1.2005, pag. 10), ritirata il 21 maggio 2014 (GU C 153 del 21. 5. 2014, pag. 3).

- **Proporzionalità**

La decisione riguarda un'autorizzazione concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo.

Tenuto conto della portata limitata della deroga, la misura speciale è commisurata all'obiettivo perseguito, ossia prevenire talune forme di evasione o elusione fiscale e semplificare la riscossione dell'IVA in un settore specifico.

- **Scelta dell'atto giuridico**

A norma dell'articolo 395 della direttiva IVA, la concessione di una deroga alle disposizioni comuni sull'IVA è possibile soltanto su autorizzazione del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. Una decisione del Consiglio è inoltre lo strumento più idoneo perché può essere indirizzata ai singoli Stati membri.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Non è stata effettuata una consultazione dei portatori di interessi. La presente proposta si basa su una richiesta presentata dal Regno Unito e riguarda unicamente questo Stato membro.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non è stato necessario ricorrere al parere di esperti esterni.

- **Valutazione d'impatto**

La decisione è intesa a prorogare una misura di semplificazione volta a contrastare l'evasione dell'IVA e a semplificare la procedura di imposizione della tassa. La limitazione al 50% dell'imposta versata a monte rappresenta un indicatore dell'importo effettivo dell'imposta dovuta sull'uso delle autovetture per uso privato. Elimina l'obbligo, da parte del soggetto che ha noleggiato o preso in leasing un'autovettura, di tenere una contabilità per stabilire il chilometraggio effettuato a fini privati con un'autovettura aziendale nonché di dichiarare l'IVA sul chilometraggio effettivamente percorso da ciascuna autovettura.

Inoltre, in considerazione della portata ridotta della deroga e della sua applicazione limitata nel tempo, l'impatto sarà comunque limitato.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non incide sul bilancio dell'UE.

5. ALTRI ELEMENTI

La proposta contiene una clausola di temporaneità, ossia un termine automatico che fissa la cessazione dell'efficacia dell'atto al 31 dicembre 2022. Se il Regno Unito recede dall'Unione europea senza accordo prima di tale data, la presente decisione cesserà di applicarsi automaticamente alla data del recesso, quale effetto dell'applicazione dell'articolo 50 TUE. Se l'accordo di recesso entra in vigore, la decisione cesserà di applicarsi alla data in cui termina il periodo di transizione previsto in tale accordo, nel caso in cui tale data sia fissata anteriormente al 31 dicembre 2022.

Qualora il Regno Unito ritenga opportuna un'ulteriore proroga della misura di deroga oltre il 2022, una nuova relazione di valutazione dovrebbe essere presentata alla Commissione congiuntamente alla domanda di proroga entro il 1° aprile 2022.

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

recante modifica della decisione 2007/884/CE che autorizza il Regno Unito a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 169 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto¹, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Gli articoli 168 e 169 della direttiva 2006/112/CE stabiliscono il diritto dei soggetti passivi di detrarre l'imposta sul valore aggiunto (IVA) applicata alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi utilizzate ai fini di loro operazioni soggette ad imposta o per altri fini. L'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva assimila l'utilizzazione di un bene destinato all'impresa per l'uso privato del soggetto passivo o per l'uso del suo personale o, più generalmente, per fini estranei alla sua impresa, alle prestazioni di servizi a titolo oneroso.
- (2) La decisione n. 2007/884/CE del Consiglio² autorizza il Regno Unito a limitare al 50 % il diritto dei soggetti che prendono a noleggio o in leasing un autoveicolo di detrarre l'IVA conformemente agli articoli 168 o 169 della direttiva 2006/112/CE gravante sulle spese di noleggio o di leasing nei casi in cui l'autoveicolo non è utilizzato esclusivamente per fini aziendali. Il Regno Unito è stato inoltre autorizzato a non equiparare a prestazioni di servizio a titolo oneroso l'uso a fini privati di un autoveicolo che un soggetto passivo abbia preso a noleggio o in leasing per fini aziendali. Tali misure di semplificazione eliminano l'obbligo per il soggetto che prende a noleggio o in leasing un autoveicolo aziendale di tenere una registrazione del chilometraggio effettuato a fini privati con tale autoveicolo o di contabilizzare ai fini dell'IVA il chilometraggio effettivamente percorso a fini privati. La decisione 2007/884/CE scade il 31 dicembre 2019.
- (3) Con lettera protocollata dalla Commissione il 2 aprile 2019, il Regno Unito ha chiesto l'autorizzazione a continuare ad applicare le misure di deroga autorizzate dalla decisione 2007/884/CE (le "misure di deroga").

¹ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

² Decisione 2007/884/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2007, che autorizza il Regno Unito a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 169 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 346 del 29.12.2007, pag. 21).

- (4) Con lettera del 29 aprile 2019 la Commissione ha informato gli altri Stati membri, a norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, della domanda presentata dal Regno Unito. Con lettera del 2 maggio 2019, la Commissione ha comunicato al Regno Unito che disponeva di tutte le informazioni necessarie all'esame della richiesta.
- (5) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE). Conformemente all'articolo 50, paragrafo 3, TUE, i trattati cessano di essere applicabili allo Stato che recede a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con lo Stato membro interessato, decida all'unanimità di prorogare tale termine. Il termine è stato prorogato tre volte, l'ultima con decisione (UE) 2019/1810 del Consiglio europeo³, che proroga il termine fino al 31 gennaio 2020.
- (6) Con decisione (UE) 2019/274⁴, l'11 gennaio 2019 il Consiglio ha autorizzato la firma dell'accordo di recesso convenuto a livello dei negoziatori il 14 novembre 2018. L'Unione ha confermato di essere pronta a procedere rapidamente alla firma e conclusione dell'accordo di recesso nell'ipotesi che il parlamento del Regno Unito lo approvi. La parte quarta dell'accordo di recesso⁵ prevede un periodo di transizione che decorre dalla data di entrata in vigore dell'accordo, durante il quale il diritto dell'Unione continuerà ad applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito secondo le disposizioni ivi stabilite.
- (7) In ogni evenienza la presente decisione si applica solo finché al Regno Unito e nel Regno Unito si applica il diritto dell'Unione.
- (8) Unitamente alla domanda il Regno Unito, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 2007/884/CE, ha presentato alla Commissione una relazione comprendente un riesame della limitazione della percentuale applicata al diritto a detrazione dell'IVA. Le informazioni fornite dal Regno Unito indicano che una limitazione percentuale del 50 % rispecchia ancora oggi in modo equo la situazione reale sul campo per quanto riguarda il rapporto tra uso aziendale e non aziendale dei veicoli interessati dalle misure di deroga. La proroga delle misure di deroga dovrebbe tuttavia essere limitata al tempo necessario per consentire di valutare l'efficacia delle stesse e l'adeguatezza della percentuale. Pertanto, è opportuno autorizzare il Regno Unito a continuare ad applicare le misure di deroga per un ulteriore periodo limitato, fino al 31 dicembre 2022.
- (9) È opportuno fissare un termine per la domanda di autorizzazione di eventuali ulteriori proroghe delle misure di deroga oltre il 2022. È altresì opportuno chiedere al Regno Unito di corredare le eventuali domande di proroga di una relazione comprendente un riesame della limitazione della percentuale applicata al diritto a detrazione dell'IVA.

³ Decisione (UE) 2019/1810 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, del 29 ottobre 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 278I del 30.10.2019, pag. 1).

⁴ Decisione (UE) 2019/274 del Consiglio, dell'11 gennaio 2019, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 47 I del 19.2.2019, pag. 1).

⁵ Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU C 144 I del 25.4.2019, pag. 1).

(10) La misura di deroga non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 3 della decisione 2007/884/CE è sostituito dal seguente:

"Articolo 3

La presente decisione non è più in vigore a decorrere dal 31 dicembre 2022.

L'eventuale domanda di autorizzazione a prorogare le misure di deroga autorizzate dalla presente decisione è presentata alla Commissione entro il 1° aprile 2022. La richiesta è accompagnata da una relazione che comprende un riesame della limitazione della percentuale applicata al diritto a detrazione dell'IVA sulle spese di noleggio o di leasing di autoveicoli non utilizzati esclusivamente a fini aziendali."

Articolo 2

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*